



R. R.D.C 63-1/2025

TRIBUNALE DI LANCIANO

Il Giudice delegato dal Presidente, dott.ssa Chiara D'Alfonso,
visto il ricorso per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposta da **Bologna Massimo**, C.F. **BLGMSM73R16A485G**, nato ad **Atessa (CH)** il **16 ottobre 1973**, residente in **Lanciano (CH)**, alla **via Mancinello n. 31**, lavoratore dipendente con contratto a tempo indeterminato, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. **Biancamaria Bucco**, che lo rappresenta e difende nel presente procedimento;

atteso che l'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano ha nominato quale Gestore della crisi l'Avv. Francesca Alvino, la quale ha depositato relazione particolareggiata e attestazione ex art. 67, comma 4, CCII, esprimendo giudizio positivo sulla completezza della documentazione, sulla attendibilità dei dati esposti e sulla fattibilità del piano;

CONSIDERATO

1. Sulla qualifica soggettiva del debitore

- che il ricorrente è persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei ad attività imprenditoriali o professionali, avendo sempre svolto attività di lavoro dipendente;
- che i debiti oggetto della proposta risultano integralmente di natura consumeristica, sicché il ricorrente è correttamente qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), CCII;

2. Sull'assenza di cause di inammissibilità soggettiva (art. 69 CCII)

- che non risulta il previo ricorso, nei cinque anni antecedenti, a procedure di composizione della crisi o di liquidazione controllata;
- che il ricorrente non è soggetto né assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle previste per il sovraindebitamento;
- che, alla luce delle risultanze documentali e della relazione OCC, non emergono profili di malafede, frode o colpa grave nella determinazione dello stato di sovraindebitamento, essendo lo stesso riconducibile a eventi sopravvenuti e non prevedibili;

3. Sulla natura e composizione dell'indebitamento

- che l'indebitamento è composto da crediti chirografari derivanti da finanziamenti al consumo, nonché da crediti privilegiati di modesta entità;
- che non risultano debiti ipotecari o assistiti da garanzie reali, né finanziamenti garantiti, con conseguente irrilevanza della verifica di cui all'art. 68, comma 4, CCII in tema di pagamento dei crediti garantiti;

4. Sullo stato di sovraindebitamento

- che il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, caratterizzata da uno squilibrio strutturale tra le obbligazioni assunte e il reddito disponibile;

– che i flussi reddituali attuali e prospettici non consentono l’adempimento regolare delle obbligazioni alle scadenze originarie;

5. Sulle cause del sovraindebitamento e sulla diligenza del debitore

– che le cause del sovraindebitamento risultano specifiche, concrete e documentate, essendo riconducibili, tra l’altro, alla riduzione del reddito da lavoro, a periodi di cassa integrazione, alla cessazione della convivenza familiare e all’incremento delle spese di mantenimento;

– che le obbligazioni sono state assunte in un contesto di reddito all’epoca apparentemente sostenibile e per far fronte a esigenze primarie di vita, senza ricorso a spese voluttuarie o speculative

SITUAZIONE DEBITORIA

1. Crediti prededucibili

Creditore	Titolo	Importo
Organismo di Composizione della Crisi	Compenso gestore ex art. 68 CCII	€ 1.976,78
Fondo spese procedura	Spese amministrative	€ 500,00
Totale crediti prededucibili		€ 2.476,78

2. Crediti privilegiati

Creditore	Natura del credito	Titolo di privilegio	Importo
Avv. Biancamaria Bucco	Compenso professionale	art. 2751-bis n. 2 c.c.	€ 2.374,06
Regione Abruzzo	Tassa automobilistica	art. 2752 c.c.	€ 282,04
Agenzia delle Entrate	IRPEF	privilegio ex lege	€ 391,04
Agenzia Entrate Riscossione	Tassa automobilistica	artt. 2752 e 2778 n. 20 c.c.	€ 344,53
Totale crediti privilegiati			€ 3.391,67

3. Crediti chirografari

Creditore	Natura del rapporto	Importo residuo
Santander Consumer Bank S.p.A.	Finanziamento personale	€ 21.000,00
Compass Banca S.p.A.	Finanziamento al consumo	€ 2.735,78
Deutsche Bank	Prestito personale	€ 2.110,63
AK Nordic Italy S.r.l. (ex Findomestic)	Finanziamento al consumo	€ 5.764,85
Totale crediti chirografari		€ 31.611,26

Riepilogo:

Categoria	Importo
Crediti prededucibili	€ 2.476,78

Crediti privilegiati	€ 3.391,67
Crediti chirografari	€ 31.611,26
Totale debiti ammessi	€ 37.479,71

Quanto al merito creditizio, il Gestore della crisi ha evidenziato che il primo finanziamento (anno 2018 FINDOMESTIC) risulta essere stato concesso nel rispetto dei criteri di sostenibilità reddituale previsti dall'art. 124-bis TUB, mentre l'accesso al credito successivo si è collocato in una fase di progressivo deterioramento della situazione economica del debitore, già caratterizzata da uno stato di bisogno conoscibile dagli istituti finanziatori. Ne consegue che l'aggravamento dell'indebitamento non è riconducibile a condotta gravemente colposa o fraudolenta del consumatore, il quale ha contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle adempiere e per far fronte a esigenze primarie di vita, come attestato dall'OCC.

6. Sull'attivo e sull'alternativa liquidatoria

- che il ricorrente non risulta proprietario di beni immobili utilmente liquidabili e dispone esclusivamente di beni mobili di modesto valore e funzionali allo svolgimento dell'attività lavorativa;
- che eventuali aspettative ereditarie non risultano ancora acquisite al patrimonio e, in ogni caso, appaiono antieconomiche ai fini della liquidazione;
- che il piano proposto risulta più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, assicurando una migliore soddisfazione dei creditori a fronte di costi procedurali inferiori;

Infatti il ricorrente propone un piano di ristrutturazione prevede una durata quadriennale, con messa a disposizione della procedura di risorse complessive pari ad euro 12.000,00, mediante versamenti mensili di euro 250,00.

L'attivo così realizzato verrebbe a consentire la integrale soddisfazione dei crediti prededucibili e privilegiati e una soddisfazione parziale dei crediti chirografari nella misura di circa il 20%, risultando il piano più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

In alternativa la lettura dei documenti reddituali permette di riscontrare un reddito lordo complessivo: € 23.004,03 e reddito imponibile IRPEF: € 14.227,59 (periodo principale giugno–dicembre 2024) con un reddito medio mensile su base annua è di € 23.004,03 / 12 = € 1.917,00 lordi/mese.

Su base netta effettiva (coerente con buste paga e attestazione OCC) il reddito è di circa € 1.500,00

Le spese mensili di sostentamento possono quantificarsi in € 1.310,00 con residuo di € 190,00.

La quota pignorabile (art 545 c.p.c) a fronte di reddito medio di euro 1.500,00 è di € 300,00/mese tuttavia la giurisprudenza di merito in materia di sovraindebitamento impone la salvaguardia del minimo vitale, soprattutto in presenza di canone di locazione, mantenimento figli, spese documentate e congrue.

Così, una trattenuta piena di € 300,00 porterebbe il debitore sotto la soglia di sussistenza ed esporrebbe la procedura liquidatoria a rischio di falcidia giudiziale della quota pignorabile. In concreto, la quota realisticamente esigibile in liquidazione sarebbe non superiore a € 150/200 mensili.

Il piano prevede un apporto certo di € 250,00/mese per 48 mesi e così, complessivamente, euro € 12.000,00 garantendo una percentuale di soddisfazione dei chirografari del 20% circa

A fronte di una quota pignorabile teorica: € 300,00 (Quota realisticamente sostenibile: € 150–200) per la durata di 36 mesi con un attivo stimabile in massimo 7.200,00, rischi e minore convenienza

Deve pertanto ritenersi che, anche alla luce della verifica del reddito dell'ultimo anno, il piano offra una prospettiva di soddisfacimento complessivamente più conveniente e affidabile rispetto all'alternativa liquidatoria, risultando conforme ai criteri di cui agli artt. 67 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

7. Sulla proposta e sul piano di ristrutturazione

- che il piano prevede la messa a disposizione di risorse certe e determinate, mediante versamenti periodici compatibili con il reddito residuo del debitore;
- che è previsto il pagamento integrale dei crediti prededucibili e privilegiati e una soddisfazione parziale, ma non irrisoria, dei crediti chirografari;
- che la Gestora della crisi ha attestato la fattibilità del piano e la sua coerenza rispetto alle risorse disponibili;

RITENUTO

- che sussistano tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;
- che la proposta e il piano non risultino manifestamente inammissibili né inattuabili;
- che ricorrano i presupposti per l'adozione delle misure protettive di cui all'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DICHIARA ammissibile la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 e ss. CCII nei confronti di Bologna Massimo (c.f. **BLGMSM73R16A485G**), nato ad **Atessa (CH)** il **16 ottobre 1973**, residente in **Lanciano (CH)**, alla **via Mancinello n. 31**

DISPONE

l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 70, comma 4, CCII, con divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per la durata di legge;

sospende i procedimenti di esecuzione forzata pendenti;

sospende i pagamenti relativi a cessioni di quinto in ragione della previsione di pagamento nel rispetto delle cause legittime di prelazione come da piano

DISPONE

che il ricorso e la relazione dell'OCC vengano pubblicati sul sito web del Tribunale di Lanciano e ne venga data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

Invita i creditori, una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria.

Comunica che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

Si comunichi al ricorrente e OCC.

Lanciano 06/02/2026

Il Giudice delegato

Dott.ssa Chiara D'Alfonso